

DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2004

relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e una formazione di qualità, e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.
- (2) Il piano di azione per la mobilità ⁽⁴⁾ approvato dal Consiglio europeo di Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000 e la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori ⁽⁵⁾, raccomandano di generalizzare l'utilizzazione di documenti volti a facilitare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nell'intento di creare uno spazio europeo delle qualifiche. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità si chiede la messa a punto e il potenziamento di strumenti a sostegno della trasparenza e della trasferibilità delle qualifiche, onde agevolare la mobilità all'interno dei settori e fra di essi. Anche il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti che migliorino la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche. Le risoluzioni del Consiglio del 3 giugno 2002 sulle competenze e la mobilità ⁽⁶⁾ e del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente ⁽⁷⁾ chiedono una maggiore cooperazione, intesa tra l'altro ad elaborare un quadro per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche basato sugli strumenti esistenti.

⁽¹⁾ GU C 117 del 30.4.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 121 del 30.4.2004, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

- (3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ⁽⁸⁾ chiede che siano intraprese azioni per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione, compresa l'integrazione degli strumenti esistenti in un quadro unico. Tale quadro dovrebbe essere costituito da una raccolta di documenti con un'unica denominazione e un unico logo, dovrebbe essere supportato da sistemi d'informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo e nazionale.

- (4) Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comunitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a comunicare meglio le proprie qualifiche e competenze ogniqualvolta cercano un'occupazione o chiedono di essere ammessi a un programma di apprendimento. Si tratta in particolare del modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto dalla raccomandazione 2002/236/CE della Commissione dell'11 marzo 2002 ⁽⁹⁾, del Supplemento al diploma di cui ha raccomandato l'uso la convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, adottata a Lisbona l'11 aprile 1997, di Europass-Formazione, istituito dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato ⁽¹⁰⁾, del Supplemento al certificato e del Portfolio europeo delle lingue messi a punto dal Consiglio d'Europa. Il quadro unico dovrebbe comprendere questi strumenti.

- (5) Nel quadro unico dovrebbero confluire in futuro altri documenti che rispondano alle stesse finalità, una volta stabilite e rese operative le procedure e la struttura di attuazione. In particolare, il quadro unico potrebbe essere successivamente ampliato per includervi uno strumento destinato a registrare le competenze dei suoi titolari nel settore della tecnologia dell'informazione.

- (6) Fornire un'informazione e un orientamento di qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. I servizi e le reti esistenti svolgono già un ruolo prezioso, che potrebbe essere valorizzato mediante una cooperazione più stretta per conferire un valore aggiunto maggiore all'azione comunitaria.

⁽⁸⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.

⁽¹⁰⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.